



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Delibera di C.C. 50 del 02/10/2017

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Istituzione dell'Albo

Articolo 3 - Requisiti e procedure d'iscrizione

Articolo 4 - Elenco associazioni iscritte

Articolo 5 - Comunicazioni delle modifiche

Articolo 6 - Impegni dell'Associazioni

Articolo 7 - Cancellazione dall'Albo

Articolo 8 - Vantaggi

Articolo 9 - Pubblicità

Articolo 10 - Entrata in vigore

Articolo 1 – FINALITÀ

1. Il Comune di Anguillara Sabazia, nel rispetto dell'art. 15 del proprio statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale.

Articolo 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

In applicazione dell'art. 15 dello Statuto Comunale, è istituito l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro, finalità sindacali o politiche di partito. Il presente Regolamento disciplina le procedure di iscrizione e cancellazione delle Associazioni e/o Organismi di volontariato operanti sul territorio con fini di utilità sociale. L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalle Leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti del Comune di Anguillara Sabazia.

Articolo 3 – REQUISITI E PROCEDURE D'ISCRIZIONE

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni regolarmente costituite e registrate da almeno 12 mesi, operanti nell'ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede;
2. possono, altresì, essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale;
3. nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume devono essere espressamente previste:
 - a) l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;

- b) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
 - d) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - e) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.
4. Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici o articolazioni di essi, organizzazioni sindacali, Associazioni dei datori di lavoro, professionali, Associazioni di categoria, Associazione di tutela interessi economici dei soci, circoli privati.
5. Sono altresì escluse le associazioni che abbiano liti pendenti con il Comune di Anguillara Sabazia o che si siano resi inadempienti o colpevoli di negligenza nell'eseguire prestazioni presso Enti Pubblici.
6. La richiesta di iscrizione va presentata obbligatoriamente mediante apposito modello predisposto dall'Ente e disponibile sul sito istituzionale, allegando tutti i documenti ivi richiesti.

Articolo 4 – ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE

1. Le Associazioni presentano al Protocollo dell'Ente domanda di nuova iscrizione o conferma entro il 31 gennaio di ogni anno, come specificato al successivo art. 6.
2. La Giunta Comunale, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio competente, entro il 31 Marzo di ogni anno prende atto dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.
3. Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune.
4. La gestione e la pubblicità dell'Albo delle Associazioni è assegnata al settore competente che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati e redige l'elenco.

Articolo 5 - COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE

Le Associazioni iscritte "all'Albo Comunale delle Associazioni" comunicano, con le stesse modalità prescritte dall'art. 3 del presente Regolamento, le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della sede, ed ogni altra

modifica dei requisiti richiesti dal presente Regolamento. Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dall'evento verificatosi, a pena di sospensione fino all'adempimento da parte dell'Associazione. L'eventuale esclusione e/o cancellazione dall'Albo è prevista qualora, trascorsi i sessanta giorni, non siano stati comunicati i cambiamenti avvenuti.

Articolo 6 - IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno:

- l'esistenza dell'Associazione e la sua operatività e le attività svolte nell'anno precedente;
- la permanenza dei requisiti per l'iscrizione.
- copia del rendiconto gestionale dell'Associazione (bilancio).

Articolo 7 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Saranno cancellate, con provvedimento motivato del funzionario competente le Associazioni iscritte all' "Albo Comunale delle Associazioni" che:

- a) ne facciano richiesta con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Anguillara Sabazia;
- b) perdano i requisiti essenziali riconosciuti nell'art. 3 al momento dell'iscrizione;
- c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
- d) non operano sul territorio da più di due anni.

Il provvedimento di cancellazione è trasmesso all'Associazione interessata a mezzo PEC o, in assenza di PEC, mediante notifica del messo.

Articolo 8- VANTAGGI

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni costituisce condizione necessaria per:

1. accedere a interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi saltuari, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

2. l'utilizzo di immobili ed attrezzature Comunali;
3. stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale;

Il riconoscimento dei vantaggi è in ogni caso subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

Articolo 9 - PUBBLICITA'

L'Albo delle Associazioni è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e depositato presso la Segreteria Comunale.

Articolo 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 7, comma 2 dello Statuto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati ogni atto o provvedimento con lo stesso incompatibili.